



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:

1. Dott. Vito Scalera - Presidente
2. Dott. Salvatore Russetti - Consigliere
3. Dott. ssa Maria Mitola - Consigliere rel./est.

All'esito dell'udienza del 15 ottobre 2013 ha pronunciato nel procedimento camerale n. 814/2013 R.G. Affari civili contenziosi la seguente

SENTENZA 1339/13

sull'appello proposto il 20 maggio 2013 da:

MINISTERO DELL'INTERNO (rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso cui domiciliario per legge)

CONTRO

LY Amadou elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio del procuratore costituito, avv. Felice PATRUNO

avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, del 10.04.2013 nel giudizio n. 10096/2012.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 4.09.12 **LY Amadou**, asserito cittadino senegalese, premesso che la competente Commissione gli aveva ingiustamente negato il diritto alla protezione internazionale, aveva adito il Tribunale di Bari, chiedendo di riconoscergli, in riforma della predetta decisione, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 ss. d.lgs. 251/2007 ovvero, in via gradata, il diritto alla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 32, comma III d.lgs. 25/2008, ed il conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; il tribunale accoglieva in parte la domanda riconoscendo a **LY Amadou** il diritto alla protezione sussidiaria.

Appella, per la riforma della decisione e l'accoglimento della domanda, il **MINISTERO DELL'INTERNO** denunciando plurimi motivi; il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, depositava nota scritta chiedendo l'accoglimento dell'appello.

L'appellante denuncia nella specie l'errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, del portato della norma di cui agli artt. 2, 3, comma 5 e 14 ss. d.lgs. 251/2007 laddove senza congrua motivazione sorretta da iniziative istruttorie, considerava credibile il racconto dell'appellato nonostante le contraddizioni e le lacune del racconto, affermava, contrariamente al vero l'esistenza di un conflitto in Casamance e concludeva ritenendo che lo straniero si trovava in situazione di particolare debolezza nei confronti del Paese d'origine.

Si è, altresì, costituito **LY Amadou**, deducendo l'infondatezza dell'appello in fatto ed in diritto, e chiedendo la conferma dell'impugnata ordinanza o in subordine il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 32, comma III d.lgs. 25/2008, ed il conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'appello non è fondato.

È da premettere che la normativa vigente, prevede il divieto d'espulsione e di respingimento per i soli casi in cui lo straniero, rientrando nel proprio paese, tenuto conto delle condizioni in cui verrà a trovarsi, possa essere oggetto in concreto di persecuzioni, sicché in tema di riconoscimento dello "status" di rifugiato, anche nel vigore dell'art. 1 del d.l. n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990, i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il dlgs n. 251 del 2007. Secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. Pertanto, in considerazione del carattere incondizionato e della precisione del contenuto di queste disposizioni, ed in virtù del criterio dell'interpretazione conforme

M

N° 814/13 RG
N° 1339/13 Sent.
N° 2702/13 Proc.
N° — Rep.

elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, tali principi influenzano l'interpretazione di tutto il diritto nazionale anche se non di diretta derivazione comunitaria. Pertanto, seguendo il percorso ermeneutico indicato nella Direttiva, deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti anche prima dell'entrata in vigore dell'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 35 del Dlgs n. 25 del 2008 – Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008, Rv. 605498).

Pertanto in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del "fumus persecutionis" a suo danno nel paese d'origine essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del "fumus persecutionis" può essere fondata anche su elementi di valutazione personale quali, tra i quali, la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato – Cfr. Cass. Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 10202 del 10/05/2011** –.

Il giudice di merito è cioè tenuto ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo che la Commissione Nazionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 sopra citato, fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Nella specie, peraltro, le situazioni persecutorie concretamente poste a fondamento della domanda dell'istante appaiono, comunque credibili, né vale ad inficiarle la risposta alla domanda sul nome del fiume che attraversa la Casamance; infatti proprio l'ovvietà della domanda e la risposta assolutamente distonica (il LY avrebbe indicato il nome di un villaggio) lasciano dedurre un problema di incomprensione da parte del LY o dell'interprete; ma anche a tutto voler concedere va comunque rilevato che il bagaglio culturale dei popoli africani non può essere parametrato a quello dei popoli occidentali e potrebbe anche essere verosimile che un giovane senegalese, quand'anche mediamente acculturato sia ignaro del nome del fiume che attraversa la sua regione.

Pertanto va ritenuto plausibile il racconto del LY che ha affermato di essere stato a capo, su sollecitazione del Sindaco del suo paese di un gruppo giovanile votato alla propaganda contro i ribelli, in quanto la Casamance, estesa tra il Gambia e la Guinea-Bissau, è territorialmente isolata dal resto del paese e da 31 anni è teatro di una guerra civile strisciante fra il governo centrale di Dakar e il Movimento delle Forze Democratiche della Casamance (Mfdc).

Tale Movimento, nato nel 1947 da membri di etnia Jola, con radicate tradizioni sociali e culturali diverse dalle altre etnie senegalesi, nel corso degli anni si è radicalizzato a causa del totale disinteresse che i governi, prestarono alla loro rivendicazione; sostenuti dalla popolazione locale e dai governi del Gambia e della Guinea-Bissau, paesi a larga maggioranza Jola, i ribelli del Mfdc hanno tenuto in scacco le forze armate per due decenni, con una lunga campagna di attacchi mirati, instaurando nella regione un'economia di guerra, basata sul traffico di armi e droga.

Gli effetti collaterali della guerra civile (intere aree rurali seminate con mine anti-uomo, villaggi e campi abbandonati, sanguinarie rappresaglie su entrambi i fronti delle forze in gioco) hanno devastato nel corso degli anni la regione, innescando una forte richiesta di pacificazione nella maggioranza della popolazione, ma la pace reale è ancora lontana.

Il Movimento delle Forze Democratiche della Casamance non ha mai riconosciuto il trattato di pace del 2004 e ha continuato a combattere, sovente prendendo in ostaggio civili e militari, come 12 dipendenti della Mechem un'azienda sudafricana per sminare la regione sotto l'egida dell'ONU, impegnate in operazioni di bonifica e sminamento, di cui tre donne sono state liberate e consegnate alla Croce Rossa solo lo scorso maggio. E' stata necessaria inoltre la mediazione della Comunità di S'Egidio per pervenire alla liberazione di 8 militari lo scorso 9 dicembre.

Dal rapporto di Amnesty International relativo al 2013 si evince inoltre che *"Durante i disordini che hanno segnato il periodo preelettorale a gennaio e febbraio, si sono verificate gravi violazioni dei diritti umani, compreso un uso eccessivo della forza che ha provocato la morte di diversi manifestanti, tortura e altri maltrattamenti e attacchi alla libertà d'espressione. Nella Casamance, nel sud del paese, all'inizio dell'anno*



si sono intensificati gli scontri tra l'esercito e un gruppo armato, portando ad arresti e attacchi mirati nei confronti di civili"; "Almeno sei persone sono state uccise dalle forze di sicurezza durante i disordini che hanno preceduto le elezioni. A gennaio, gendarmi (poliziotti paramilitari) hanno impiegato proiettili contro manifestanti non violenti, a Podor. Due persone sono rimaste uccise: Mamadou Sy e Bana Ndiaye, una donna sulla sessantina, che non aveva preso parte alla protesta. A gennaio, Mamadou Diop è stato ucciso da un veicolo della polizia durante una manifestazione pacifica in piazza dell'Obelisco, a Dakar. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta ma a fine anno non era ancora conclusa"; "Diverse persone sono state torturate e altrimenti maltrattate dalle forze di sicurezza e almeno due donne sono decedute in detenzione, a quanto pare, in seguito alle torture che avevano subito. A febbraio, Ibrahima Fall è stato torturato e altrimenti maltrattato, dopo essere stato arrestato a Tivavouane, mentre tornava da una manifestazione di protesta contro la candidatura del presidente Wade. È stato torturato dai gendarmi, che lo hanno colpito con gli sfollagente, tubi idraulici e cavi elettrici. A febbraio, Ousseynou Seck è morto dopo essere stato torturato in custodia. Tutti i poliziotti implicati sono stati arrestati e a fine anno erano in attesa di processo. Ad agosto, Kécouta Sidibé, un uomo sordomuto, è morto, stando alle informazioni ricevute, in seguito alle torture che aveva subito, mentre si trovava in custodia a Kédougou, dopo essere stato arrestato per aver fatto uso di canapa indiana. A dicembre, la corte d'appello di Kaolack ha dichiarato colpevole di omicidio il vicecomandante della gendarmeria di Kédougou, che è stato arrestato. A fine anno era in corso un'indagine sul coinvolgimento di altri cinque gendarmi"; "Attivisti politici e difensori dei diritti umani sono stati aggrediti e incarcerati per aver espresso pacificamente la loro opposizione alla candidatura del presidente Wade. A gennaio, tre giornalisti sono stati percossi dalla polizia: due giornaliste che lavoravano per il quotidiano senegalese Le Populaire e il terzo per l'agenzia di stampa francese Agence France Presse. A febbraio, le forze di sicurezza hanno impedito a membri del movimento Y'en a marre (Ne abbiamo abbastanza) di organizzare un sit-in di protesta a piazza dell'Obelisco, a Dakar, e hanno arrestato diverse persone, rilasciate subito dopo senza accusa ed in particolare con riferimento specifico alla situazione in Casamance, "Diversi civili sono stati arrestati o presi di mira nell'escalation di tensione tra l'Mfdc e l'esercito. A gennaio, otto persone sono state arrestate dalle forze di sicurezza nel villaggio di Affiniam (30 km a nord di Ziguinchor, capoluogo della regione), stando alle notizie, nel contesto di rappresaglie da parte dell'esercito, alcune ore dopo che un gendarme senegalese era stato ucciso e altri tre erano stati feriti nella zona da presunti membri armati dell'Mfdc. Sono stati incriminati per aver minacciato la sicurezza dello stato e rilasciati senza processo a giugno. A febbraio e marzo, persone armate che sostenevano di appartenere all'Mfdc hanno aggredito e rapinato civili, per dissuaderli dal votare alle elezioni presidenziali".

Si conferma quindi il giudizio del Tribunale che ha riconosciuto a LY Amadou la protezione sussidiaria ritenendo il rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale.

PQM

rigetta l'appello del Ministero dell'Interno e dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.


Bari, 22.10.13

Il Consigliere relatore
(dr. Maria Mitola)



Il Presidente

(dr. Vito Scalera)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, 24 OTT. 2013

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Antonella PAPARELLA

